



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
2010

INDICE

	Pagine
Informazioni generali	3
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	
Cosa è l'I.C.I.	4
Soggetto passivo	4
Abitazione principale	4
Detrazioni	4
Casa coniugale a seguito di separazione/divorzio	5
Comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado	5
Altri fabbricati	5
Immobili sfitti da almeno 6 mesi	5
Terreni agricoli e aree edificabili	6
Riepilogo aliquote	7
Calcolo dell'I.C.I.	7
Atti deliberativi del Comune di Portogruaro	8
Fabbricati inagibili o inabitabili	8
Fabbricati rurali	8
Immobili di categoria catastale 'B'	9
Ravvedimento operoso	9
Rimborsi	9
Denuncia di variazione	10
Versamento	11
Codici tributo per versamento con F24	12
Accertamenti	12
Accertamento con adesione	12
Riscossione coattiva e rateizzazione	13
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	
Valore per l'anno 2010	14
Numero di c/c per il versamento	14
Codici Tributo per F24	14
TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	
Informazioni generali	15
Presupposto della Tariffa	15
Modalità di calcolo per le Utenze domestiche e non domestiche	16
Domiciliati	16
Tariffa giornaliera	16
Obblighi del contribuente	16
Pagamenti	16
Riscossione e accertamento	17
Agevolazioni e riduzioni	17
Rimborsi	18
Rateazione	18
Sanzioni	19

TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI anni pregressi	
Presupposto d'imposta e soggetto passivo	20
Dichiarazione	20
Versamento	20
Rimborsi	20
Riduzioni	20
Riscossione coattiva e rateizzazione	21
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	
Presupposto d'imposta	22
Soggetto Passivo	22
Obblighi a carico del contribuente	22
Rimborsi	22
Riduzioni ed esenzioni	22
Informazioni generali	23
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Oggetto del servizio	24
Soggetto passivo	24
Riduzioni ed esenzioni	24
Rimborsi	24
Informazioni generali	24
TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Presupposto d'imposta	25
Soggetto passivo	25
Obblighi a carico del contribuente	25
Rimborsi	25
Esenzioni	25
Informazioni generali	26
CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	27

L'Ufficio tributi si occupa delle entrate comunali di natura tributaria, in particolare di:

I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili;

TOSAP - Tassa permanente e temporanea sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

ICP - Imposta Comunale sulla Pubblicità;

DPA - Diritti sulle pubbliche affissioni;

Addizionale Comunale **all'I.R.P.E.F.**;

TARSU - Tassa asporto rifiuti solidi urbani (solo annualità antecedenti il 2006);

L'Ufficio Tributi si occupa anche della **TIA** - Tariffa d'Igiene Ambientale, affidata alla società A.S.V.O. S.p.a. ;

DOVE SIAMO:

L'Ufficio Tributi si trova presso la Villa Comunale, in Via Seminario n° 5 a Portogruaro ed è raggiungibile telefonicamente ai seguenti numeri:

Tel. 0421/277269-277-279-268-267-274 Fax. 0421-277275

L'indirizzo e-mail dell'Ufficio Tributi è il seguente:

portogruaro.tributi@adria.it.

L'indirizzo e-mail del Responsabile dell'Ufficio Tributi è il seguente:

marialina.baldo@comune.portogruaro.ve.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

L'orario di apertura al pubblico è il seguente:

dal lunedì al venerdì

dalle ore 10.00 alle 12.00;

il mercoledì

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2010

COSA E' L'ICI:

L'I.C.I. è un'imposta annuale, a base reale, che colpisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Portogruaro.

CHI DEVE PAGARE:

Sono obbligati ad effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili i titolari del diritto di proprietà di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e i titolari di altri diritti reali di godimento sugli immobili suddetti quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Devono inoltre pagare l'I.C.I. il detentore di immobili in regime di locazione finanziaria e il concessionario di beni demaniali.

COME SI CALCOLA:

Per calcolare l'imposta occorre distinguere tra abitazione principale, altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli secondo i criteri qui di seguito esposti.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Il d.l. n° 93/2008, convertito dalla legge n° 126/2008, ha stabilito che **dal 2008 sono escluse dal pagamento dell'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.**

Per abitazione principale ai fini I.C.I. si intende il fabbricato in cui il contribuente e la sua famiglia possiedono la residenza anagrafica. Sono considerati abitazioni principali - e quindi sono esclusi dall'ici - i seguenti immobili:

- le unità immobiliari di persone fisiche;
- gli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale;
- gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locati, da anziani o disabili che risiedono presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
- le pertinenze delle abitazioni principali anche se accatastate autonomamente;
- la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- le unità immobiliari concesse in uso o in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado alle condizioni specificate nel paragrafo 'estensione delle agevolazioni per l'abitazione principale'.

Devono invece pagare l'I.C.I. le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 anche se adibite ad abitazione principale. Su di esse l'I.C.I. va calcolata in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite dal Comune per l'abitazione principale.

La risoluzione n° 1 del 04.03.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - Dipartimento delle Finanze ha stabilito che devono altresì pagare l'I.C.I. le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero. Su di esse l'I.C.I. va calcolata in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per l'abitazione principale.

DETRAZIONE ORDINARIA

La detrazione ordinaria per le abitazioni principali ancora assoggettate ad i.c.i. è pari ad € 103,29.

LA DETRAZIONE MAGGIORATA:

La detrazione maggiorata per le abitazioni principali ancora assoggettate ad I.C.I. è pari ad € 154,94 e si applica nei seguenti casi:

- Nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% ed ISEE pari o inferiore ad € 8.500,00;
- Nuclei familiari composti da soggetti con età superiore a 65 anni, soli, con ISEE pari o inferiore ad € 8.000,00;
- Nuclei familiari in disagiate condizioni economico - sociali con ISEE pari o inferiore ad € 8.500,00.

Nei redditi che confluiscono nella determinazione dell' ISEE non si tiene conto delle indennità e dei proventi non assoggettabili ad IRPEF quali i redditi esenti (es.le indennità di accompagnamento, borse di studio, pensioni di guerra, ..).

Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato deve trasmettere ogni anno al Comune apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo ISEE e relativa alla situazione

economica dell'anno precedente. La DSU ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato.

La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell' ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).

Tutta la documentazione prevista in questo capo (istanza, DSU con certificazione ISEE) deve essere presentata **entro il termine del 31 luglio**.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla condizione che il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su altri immobili situati nell'intero territorio nazionale. E' ammesso al beneficio anche il soggetto passivo che sia proprietario o titolare di diritti reali minori, oltre che sull'unità adibita ad abitazione principale e sull'eventuale pertinenza, anche su uno o più terreni agricoli il cui imponibile complessivo non sia superiore a € 6.370,00.

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A CASA CONIUGALE IN SEDE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

In base all'art. 3 d.l. n° 93/2008, l'esenzione si applica altresì nel caso della casa coniugale, che non sia di categoria catastale A1, A8 e A9 che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili si applica anche alle unità immobiliari concesse in uso o in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la utilizzano come abitazione principale.

Il possesso dei requisiti necessari per ottenere questa assimilazione deve essere dimostrato:

- Con apposita autocertificazione,
- Mediante produzione di idonea documentazione.

Tale documentazione deve essere presentata entro il termine del 31.07.2010 e deve contenere, a pena di inconcedibilità del beneficio, i seguenti elementi:

- Indicazione del rapporto giuridico in base al quale il parente usufruisce dell'abitazione;
- La relazione di parentela esistente tra il concedente soggetto passivo e il comodatario;
- Il nome del comodatario;
- L'attestazione che il comodatario stesso non usufruisca già di trattamenti agevolati per l'abitazione principale né di questo beneficio in altro Comune;
- Che il comodatario abbia la residenza nell'unità abitativa concessagli in comodato gratuito e che la utilizzi effettivamente come abitazione principale.

In aggiunta va presentata la denuncia di variazione entro i termini di legge.

L'esenzione si applica, indipendentemente dalle quote di possesso, a tutti i soggetti passivi che sono in rapporto di parentela entro il primo grado con l'utilizzatore dell'immobile.

Nei casi in cui l'unità immobiliare appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9, ancora assoggettate ad I.C.I., si applicano l'aliquota e la detrazione stabilite per l'abitazione principale. In questo caso, la detrazione si applica, indipendentemente dalle quote di possesso, in parti uguali ai soggetti passivi che sono in rapporto di parentela entro il primo grado con l'utilizzatore dell'immobile.

Nel caso in cui l'utilizzatore sia anche soggetto passivo, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, come avviene in via ordinaria, mentre gli eventuali altri contitolari, in rapporto di parentela entro il primo grado, beneficiano solamente dell'aliquota ridotta.

ALTRI FABBRICATI

La categoria 'Altri fabbricati' comprende gli immobili diversi dalle abitazioni principali, gli immobili a disposizione, immobili concessi in locazione a soggetto che li utilizza come abitazione principale, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili.

IMMOBILI SFITTI

Agli immobili sfitto per almeno 6 mesi, entro l'anno d'imposta, si applica l'aliquota maggiorata fissata di anno in anno con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Per immobili sfitti si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad

eccezione della categoria A10) per i quali non vengano esibiti contratti di locazione regolarmente registrati per almeno 6 mesi.

Qualora risultino pagate la tassa asporto rifiuti e le utenze domestiche l'immobile si considera occupato e si applica l'aliquota ordinaria.

Si applica l'aliquota ordinaria ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti appartenenti alle imprese di costruzione o alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili.

TERRENI AGRICOLI

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale che risulta al catasto al 1° gennaio dell'anno di imposta rivalutata del 25% e moltiplicato per 75.

AREE FABBRICABILI

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

La perdita della caratteristica di area edificabile si verifica dalla data della delibera comunale di adozione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n° 504/92 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

La base imponibile per le aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposta, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c), d) e f) del D.P.R. n° 380 del 06.06.2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 2 del 03.02.2010 sono stati confermati per il 2010 i valori delle aree edificabili, che erano stati incrementati del 10% nel 2009 con la delibera n° 23/2009. Inoltre sono state introdotte le seguenti precisazioni:

- nei casi di ristrutturazione di edifici a destinazione abitativa situati nelle ZTO D1, D2, D3 e D5 si applicano i valori di riferimento previsti per le zone residenziali C2 nella corrispondente area, come individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 133/1999, moltiplicati per i mc edificabili ;

- l'intitolazione della parte relativa alla 'Ristrutturazione di fabbricati ricadenti in ZTO F ed E' viene modificata come segue 'Valori da applicare ai fabbricati fatiscenti e alle ristrutturazioni di fabbricati ricadenti in ZTO F ed E'. Conseguentemente, viene modificata anche la disciplina relativa a questa fattispecie, nel modo seguente 'Per i fabbricati fatiscenti e i fabbricati oggetto di ristrutturazione si applica il valore dell'area (come previsto dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n° 504/1992) facendo riferimento ai valori per le zone residenziali C2 nella corrispondente area, come individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 133/1999, moltiplicato per la cubatura effettivamente realizzata. L'area è considerata come esterna ai centri abitati (-10%)'.

RIEPILOGO ALIQUOTE

OGGETTO D'IMPOSTA	ALIQUOTE	DETRAZIONI
Abitazioni principali - di persone fisiche; - pertinenze; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; - alloggi regolarmente assegnati dagli ATER; -- abitazioni concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado; - Casa coniugale per il non assegnatario in sede di separazione o divorzio; - gli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale; - gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locati, da anziani o disabili che risiedono presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;	esenti	
Abitazioni principali ancora assoggettate ad ICI - unità di categoria A1, A8 e A9 - unità di cittadini italiani residenti all'estero purché non locate	5,5 per mille	103,29 € 154,94 €
Pertinenze di abitazioni principali ancora assoggettate ad ICI	5,5 per mille	103,29 € 154,94 €
Abitazioni ancora assoggettate ad ICI concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado	5,5 per mille	103,29 €
Casa coniugale ancora assoggettata ad ICI per il non assegnatario in sede di separazione o divorzio	5,5 per mille	103,29 € 154,94 €
Altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli	6,8 per mille	
Immobili sfitti per almeno 6 mesi	7 per mille	

CALCOLO DELL'I.C.I.

La base imponibile su cui applicare l'aliquota è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5%.

La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

100 : per le categorie A - C con esclusione degli uffici (A/10) e dei negozi (C/1)

140 : per la categoria B

50 : per tutti gli uffici (A/10) e per gli immobili classificati nella categoria D (capannoni, alberghi, banche, cinema, ecc...)

34 : per i negozi (C/1)

ATTI DELIBERATIVI DEL COMUNE

- Con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 1 del 03.02.2010 sono state confermate per il 2010 le aliquote e le detrazioni vigenti.
- Il Regolamento per l'applicazione dell'ICI è stato modificato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 28 del 23.12.2009.
- I criteri per l'individuazione delle aree edificabili e per la determinazione del relativo valore per gli anni 2010 e seguenti sono stati fissati nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 2 del 03.02.2010.

RIDUZIONE D'IMPOSTA

L'imposta è ridotta del 50 per cento, una volta applicata l'aliquota del 6,8 per mille, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della L. 662/96 (c.d. collegato alla finanziaria 1997). Tale situazione può essere accertata dall'Ufficio Tecnico con perizia le cui spese sono a carico del contribuente richiedente; in alternativa il contribuente può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, accompagnata da idonea documentazione fotografica.

FABBRICATI RURALI

L'art. 23 comma 1 bis del D.L. n° 207/2008, convertito nella legge n° 14/2009, ha stabilito che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. n° 557/1993, convertito dalla legge n° 133/1994 e successive modificazioni, da ultimo il D.L. n° 159/2007, convertito nella legge n° 222/2007. In particolare debbono ricorrere le seguenti condizioni:

- fabbricati abitativi:

- il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del d.lgs. n° 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

- i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;

- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. n° 633/1972;

- i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 legge n° 408/1949;

- fabbricati strumentali all'attività agricola: ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge n° 96/2006;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 comma 2, d.lgs. n° 228/2001;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "B"

A decorrere da ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto 262/06, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.) e' rivalutato nella misura del 40 per cento. Di conseguenza, per determinare il valore catastale, la rendita catastale va moltiplicata per 140, anziché per 100.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I soggetti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento del tributo possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

La sanzione ordinaria è ridotta:

al 2,5 % se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza dell'acconto e/o saldo;

al 3% se il versamento è eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione o denuncia ICI per l'anno cui il versamento fa riferimento.

Gli interessi sono calcolati al tasso legale sotto indicato con maturazione giornaliera e computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito:

2,5 % dal 01/01/1999 al 31/12/2000;

3,5 % dal 01/01/2001 al 31/12/2001;

3 % dal 01/01/2002 al 31/12/2003;

2,5 % dal 01/01/2004 al 31/12/2007;

3 % dal 01/01/2008 al 31/12/2009;

1 % dal 01/01/2010

Si ricorda che, oltre a barrare la casella " Ravvedimento", il contribuente deve indicare nello spazio riservato alle voci (terreni agricoli, aree, abitazione principale, altri fabbricati) solo l'importo del tributo; mentre la somma da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione ridotta e degli interessi.

Il calcolo del ravvedimento operoso può essere effettuato anche on line nella sezione ICI internet del sito del Comune di Portogruaro: www.comune.portogruaro.ve.it

Il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia Tributi Locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 20/12/1998 all'articolo 68 prevede:

'le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni previste dal presente capo avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.l. 472/97'.

Quindi, sulla base del provvedimento che l'ufficio dovrebbe emettere, le percentuali di sanzioni sono le seguenti:

accertamento per omessa dichiarazione collegata a omesso versamento		
sanzione 200% con un minimo del 100%	=	25,00%
accertamento in rettifica per infedele denuncia		
sanzione 75 % con un minimo del 50 %	=	12,50 %
accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento		
sanzione del 30%	=	7,50 %

Il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Tributi trasmettendo, se possibile, anche copia della ricevuta di versamento.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

DENUNCIA DI VARIAZIONE

In seguito all'entrata in vigore del sistema del 'Modello Unico Informatico Notarile' (c.d. M.U.I.) è stato soppresso l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione I.C.I. La regola generale è che non è più necessario presentare la denuncia di variazione nei casi di compravendita di immobili effettuata da persone fisiche o giuridiche.

Vi sono delle ipotesi nelle quali **la presentazione della denuncia di variazione è ancora obbligatoria**. A titolo esemplificativo la denuncia è necessaria nei seguenti casi:

1. richiesta di agevolazioni e riduzioni o perdita di questi benefici, ad esempio:

- nel caso in cui il contribuente abbia diritto alla detrazione maggiorata prevista dal Regolamento I.C.I.;
- nel caso in cui il contribuente perda il trattamento agevolativo previsto per l'abitazione principale;
- nel caso in cui l'immobile sia inagibile/inabitabile;
- nel caso di terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti. Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il 'M.U.I.';

3. casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, ad esempio:

- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente;
- variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato successivamente intervenute;

Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;

- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- **l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'I.C.I.: non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale;**
 - l'immobile viene concesso in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
 - l'immobile è la casa coniugale che non è stata assegnata al soggetto passivo in sede di separazione o divorzio;
 - l'immobile è oggetto di acquisizione di un diritto di abitazione da parte del coniuge superstite non denunciato in successione;
 - l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
 - per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
 - l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
 - l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
 - è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
 - è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
 - l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma. Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà). L'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.

La dichiarazione, ove ancora necessaria, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Portogruaro, che rilascerà apposita ricevuta, oppure spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura 'Dichiarazione ICI 2009' e indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Portogruaro **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione.**

Il modello è quello approvato con d.m. 12.05.2009, utilizzabile anche per le annualità successive.

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.

VERSAMENTO

L'acconto deve essere versato entro il **16 giugno** ed è pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno cui si riferisce il pagamento.

Nei casi in cui il possesso sia inferiore a sei mesi nel primo semestre si calcolano i mesi di possesso effettivo.

Il saldo deve essere versato **dal 1 al 16 dicembre** sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell'anno cui si riferisce il pagamento, rapportando l'imposta al periodo e alla percentuale di possesso e detraendo l'importo versato in acconto.

L'imposta può essere comunque versata per intero entro il **16 giugno**.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto se l'ammontare complessivo del debito tributario non è superiore a € 2,00.

Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- Tramite modello F24:
- Mediante bollettino di conto corrente postale sul conto corrente qui di seguito indicato:
ccp. 85919769 intestato a: Comune di Portogruaro servizio tesoreria I.C.I.
 cod. IBAN IT-62-Z-07601-02000-000085919769

❖ **senza commissioni presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Portogruaro – Banca Popolare Friuladria S.p.a.**

Le sedi presenti nel territorio comunale sono le seguenti:

- Portogruaro, viale Trieste n° 4;
- Portogruaro, viale Pordenone n° 29;
- Summaga, via Franca n° 18/20 (solo al mattino dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.00);

❖ **presso qualsiasi Ufficio Postale**

A partire dal 2 maggio 2007 tutti i contribuenti possono effettuare il versamento utilizzando il modello F24. L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'ICI è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali.

E' possibile utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per il versamento, con il mod. F24, dell'ICI dovuta. Il contribuente può scegliere di utilizzare, per il pagamento dell'ICI, l'intero ammontare del credito IRPEF eventualmente risultante dalla dichiarazione, oppure può, in alternativa, indicare l'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione da destinare al pagamento dell'ICI.

Ai sensi del Provvedimento del Direttore della Direzione Centrale Servizi ai contribuenti dell'Agenzia delle Entrate del 26.04.2007, non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:

Codice catastale Comune: G914

Codici Tributo:

- 3901** - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
- 3902** - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
- 3903** - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
- 3904** - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
- 3906** - imposta comunale sugli Immobili (ICI) accertamento interessi
- 3907** - imposta comunale sugli Immobili (ICI) accertamento sanzioni

ACCERTAMENTI

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio da notificare al contribuente entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Le somme chieste con gli avvisi di accertamento devono essere versate entro 60 giorni dalla data di notifica.

Il pagamento degli avvisi di accertamento va effettuato sul seguente conto corrente:

ccp. 85920163 intestato a: Comune di Portogruaro servizio di tesoreria I.C.I. violazioni

cod. IBAN IT-74-U-07601-02000-000085920163

La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto), il contribuente ha effettuato il pagamento dell'imposta, degli interessi della sanzione ridotta.

Contro gli avvisi di accertamento e il rifiuto alla restituzione dell'imposta è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.

Il ricorso deve essere presentato in carta legale, entro 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento (tenendo conto del periodo di sospensione estiva dal 1 agosto al 15 settembre). Successivamente, il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/92.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In base al 'Regolamento per l'adesione all'accertamento' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 146 del 30.10.1998, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento, in presenza di 'materia concordabile' e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, può proporre istanza di accertamento con adesione. L'istanza, in carta libera, va presentata all'Ufficio Tributi anteriormente all'impugnazione avanti la Commissione Tributaria Provinciale. L'istanza comporta la sospensione per un periodo di 90 giorni dei termini per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento delle relative somme richieste con l'avviso di accertamento.

Qualora, a seguito di contraddittorio, si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria del Comune, l'adesione all'accertamento è formulata con atto scritto ed è sottoscritta dal contribuente e dal Funzionario Responsabile del Comune.

A seguito della definizione, le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per il perfezionamento della procedura, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione all'accertamento. Entro i dieci giorni successivi copia della quietanza dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi. Il mancato pagamento nei termini rende efficace l'avviso di accertamento notificato.

Invece il perfezionamento del procedimento comporta la definizione della pretesa tributaria del Comune. Non è quindi ammessa impugnazione avverso l'avviso di accertamento definito con l'adesione del contribuente.

RISCOSSIONE COATTIVA E RATEIZZAZIONE

La riscossione coattiva è affidata all'Agente della Riscossione, Equitalia Polis S.p.a., ed è effettuata mediante ruolo ai sensi del D.P.R. n° 602/1973.

La rateizzazione della cartella di pagamento è possibile fino a 72 rate mensili.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. - ANNO 2010

Per l'anno d'imposta 2010 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata nella misura dello 0,6% come stabilito nella delibera n. 134 del 20/12/2007.

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Portogruaro alla data del 1 gennaio 2010.

L'addizionale si applica sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 TUIR e viene versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF.

L'addizionale va versata sul conto corrente n. **85919975** intestato a 'Comune di Portogruaro Addizionale comunale all'irpef servizio di tesoreria' (IBAN IT-29-Z-07601-02000-00085919975).

L'addizionale può essere versata con il modello F24, indicando, oltre al codice tributo, il codice catastale del Comune cui deve essere corrisposta l'addizionale. Il codice catastale del Comune di Portogruaro è G914. Per i redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati i sostituti d'imposta provvedono a determinare l'acconto e il saldo trattenendo il relativo importo sulla busta paga.

CODICI TRIBUTO addizionale comunale irpef vigenti dal 1/1/2008

(Risoluzione Ag. Entrate 12/12/07 n.368/E)

3843	Add.le comunale autotassazione	acconto
3844	Add.le comunale autotassazione	saldo
3845	Add.le comunale trattenuta da sostituto	acconto Mod 730
3846	Add.le comunale trattenuta da sostituto	saldo Mod 730
3847	Add.le comunale trattenuta da sostituto	acconto
3848	Add.le comunale trattenuta da sostituto	saldo

Nella citata risoluzione Ag. Entrate n.368/E del 12/12/07 sono reperibili gli ulteriori codici per casi particolari quali: sospensione per eventi eccezionali, adeguamenti per studi di settore, interessi per pagamento dilazionato, sanzioni, ecc.

I non titolari di partita IVA o i contribuenti esentati dal pagamento telematico possono presentare il modello di pagamento su carta in banca, posta o al concessionario

TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE - 2010

Il Regolamento per l'applicazione della Tariffa di gestione dei rifiuti urbani è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 20.02.2006 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 17 del 27.03.2007 e 25 del 23.02.2009. L'ultima modifica è stata effettuata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 9 del 02.03.2010.

Il Piano Finanziario per la Tariffa di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 10 del 02.03.2010.

I criteri di determinazione della Tariffa per l'anno 2010 sono stati approvati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 41 del 02.03.2010.

Dal 1 gennaio 2006 il Comune di Portogruaro ha affidato la gestione della Tariffa Rifiuti al soggetto gestore A.S.V.O. S.p.a., società ad esclusiva partecipazione pubblica, responsabile del complessivo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Per informazioni si può contattare **A.S.V.O. S.p.a.** ai seguenti recapiti e con gli indicati orari:

- in Via Manin 63/a - 30026 Portogruaro (Ve) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Telefono: 0421/705711 - 741 - 738
Fax: 0421/275848
e-mail: utenti-tia@asvo.it

- presso l'Ufficio Tributi del Comune di Portogruaro il martedì ed il giovedì dalle 10.00 alle 12.00

Con la sentenza n° 238 /2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato la natura tributaria della Tariffa rifiuti. Di conseguenza sugli avvisi di pagamento emessi dal soggetto gestore, A.S.V.O. S.p.a., non viene più applicata l'I.V.A.

PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi.

Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

Si considerano soggette a Tariffa le aree scoperte, pubbliche o private:

- costituenti superficie operativa per le utenze non domestiche;
- nelle quali vengono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base di concessione rilasciata dall'autorità competente ovvero anche se privo della predetta concessione.

Le tariffe determinate per le singole categorie, nel caso di aree scoperte soggette a tariffazione, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte, vengono applicate nella seguente misura:

- 20% per le aree, pubbliche o private, destinate allo stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione; per le aree autonome, pubbliche o private, sulle quali vengono svolte attività autonome;
- 50% per le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo e campeggi; per le aree, pubbliche o private, dei pubblici esercizi; per le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli ed attività ricreative e, in generale, per tutte le aree nelle quali la presenza umana è rilevante in funzione dell'attività svolta.

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

La Tariffa è composta da una quota fissa ed una quota variabile e si articola in due fasce d'utenza: utenza domestica e non domestica.

Quota FISSA: è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferito in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e allo spazzamento delle strade.

Quota VARIABILE: è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

MODALITA' DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il calcolo avviene in base al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'abitazione.

MODALITA' DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

I locali e le aree relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee in una delle 30 categorie previste dal decreto attuativo della tariffa, con le precisazioni introdotte con il vigente Regolamento Comunale.

La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale **complessiva e non dei singoli locali**.

Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.

Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie inserita nei conteggi della QUOTA FISSA vengono contemplate tutte le superfici a qualsiasi destinazione d'uso utilizzate presenti nell'insediamento, mentre per la QUOTA VARIABILE non si tiene conto della parte di essa dove di regola si formano, per caratteristiche strutturali o per destinazione, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

DOMICILIATI

I soggetti non residenti nel Comune che risultano ivi domiciliati in base alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini dell'ottenimento dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, sono assoggettati a tariffa dalla data e nel luogo indicato nella predetta dichiarazione. Al termine della prestazione dell'assistenza sanitaria, il soggetto è tenuto a comunicare la cessazione della domiciliazione nel Comune e l'obbligazione tributaria cessa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

TARIFFA GIORNALIERA PER LE SUPERFICI OCCUPATE DAI BANCHI DEL MERCATO.

I soggetti che occupano una porzione di suolo pubblico con i banchi del mercato sono tenuti al pagamento della tariffa rifiuti sulla base dei metri quadrati di superficie occupata e dei giorni di occupazione, con riferimento alla tariffa relativa alla specifica attività esercitata. Il versamento della tariffa è assolto contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.

OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

- **COMUNICAZIONE** - I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare all'Ente gestore del servizio l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'Ente gestore stesso.

La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate.

In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare **nuova comunicazione di variazione** nei termini e secondo le modalità indicate.

- **PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli avvisi di pagamento può avvenire con le seguenti modalità:

- Versamento con i bollettini di ccp. allegati all'avviso di pagamento emesso da A.S.V.O. S.p.a. presso un Ufficio Postale sul conto n° 70118724 intestato ad A.S.V.O. S.p.a.;
- Versamento on line accedendo al sito www.poste.it;
- Bonifico bancario sul conto ABI 0761 CAB 02000 C/C 70118724 riportando come causale il numero e la data dell'avviso di pagamento;
- Domiciliazione bancaria, rivolgendosi al proprio Istituto di Credito con l'avviso di pagamento di A.S.V.O. S.p.a..

Il pagamento della Tariffa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

La tariffa è riscossa dal soggetto gestore.

La riscossione avviene mediante l'emissione di semplici avvisi bonari di pagamento.

In caso di mancato pagamento degli avvisi bonari di cui al comma 1, si procede al recupero del dovuto a mezzo dei sistemi consentiti dalla legge con le sanzioni di cui all'art. 27.

L'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

❖ Agevolazione legata alla certificazione ISEE

a) Per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a €. 8.500,00, in cui è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o di invalidità superiore al 66%, è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. in caso di unico componente. Tale superficie è aumentata di 20 mq. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%;

b) Per i nuclei familiari composti da un anziano solo di età superiore a 65 anni, con ISEE pari o inferiore a € 8.000, è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%;

c) Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con ISEE pari o inferiore a €. 8.500,00, è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. in caso di unico componente. Tale superficie è aumentata di 20 mq. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%.

Il riconoscimento dei benefici di cui alle lettere a), b), c) è subordinato alla condizione che il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su altri immobili situati nell'intero territorio nazionale, oltre a quello posseduto ed occupato come abitazione principale e all'eventuale pertinenza. E' ammesso al beneficio, altresì, il soggetto passivo che sia proprietario o titolare di diritti reali minori, oltre che sull'unità adibita ad abitazione principale e sull'eventuale pertinenza, anche su uno o più terreni agricoli il cui imponibile complessivo non sia superiore ad € 6.370,00.

Se la stessa unità immobiliare è occupata da più nuclei familiari scissi, ciascun nucleo deve presentare la relativa D.S.U. e deve rientrare nei limiti di ISEE previsti per il riconoscimento delle agevolazioni.

Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui ai punti a), b), c) deve trasmettere **ogni anno entro il 31 Luglio** al **Comune di Portogruaro** apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo dell'ISEE e relativa alla **situazione economica dell'anno precedente**. **Nel caso in cui l'occupazione abbia inizio dopo il termine del 31 luglio**, il soggetto passivo può presentare ugualmente la documentazione prescritta e beneficiare, se rientra nei limiti previsti dal presente articolo, dell'agevolazione per l'anno di imposta in corso.

La DSU ha validità un anno e **deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta** per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell'ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).

Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) non sono tra loro cumulabili ed hanno carattere annuale, quindi, le variazioni nella situazione che si verificano nel corso dell'anno non comportano modifica della determinazione tariffaria.

Il Comune può, in qualunque tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

❖ **Riduzione legata all'uso stagionale**

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ma discontinuo, comunque inferiore a sei mesi, è previsto un abbattimento della **QUOTA VARIABILE** pari al **50%**. **Per abitazioni tenute a disposizione si intendono le unità immobiliari di tipo abitativo diverse da quella in cui il soggetto ha stabilito la residenza.**

❖ **Riduzione relativa ad immobili dotati di allacci alle utenze**

Per le abitazioni dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'**abbattimento totale della quota variabile** nonché l'applicazione della quota fissa prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona.

❖ **Riduzione relativa al compostaggio domestico**

La **parte variabile** della Tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che con opportuna dichiarazione sostitutiva di notorietà, sulla base di modelli predisposti dal soggetto gestore, dimostreranno di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico; l'agevolazione è applicata mediante l'attribuzione di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%. **La documentazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre al Soggetto Gestore stesso.** La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa.

❖ **Riduzione per le utenze non domestiche**

La **parte variabile** della Tariffa è ridotta nei confronti delle utenze non domestiche che dimostreranno, tramite attestazione del recuperatore finale, presentazione di formulari e MUD, di avviare a recupero rifiuti urbani e/o assimilati **mediante ditte private diverse dall'Ente gestore.** La riduzione è applicata mediante l'attribuzione di una riduzione proporzionale sulla parte variabile della tariffa per un massimo del 30%. **La documentazione riferita all'annualità precedente deve essere prodotta entro il 30 settembre al Soggetto gestore.**

La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa.

Nel caso in cui l'attività abbia inizio nel corso dell'anno d'imposta, il soggetto passivo può presentare la documentazione prescritta entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

RIMBORSI

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute **entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.** Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore a € 5,00.

RATEAZIONE

L'Ente gestore può concedere dilazioni di pagamento su avvisi di pagamento emessi nei seguenti casi:

- per le utenze domestiche, previa valutazione dello stato di difficoltà economica;
- per le utenze non domestiche, previa valutazione dello stato di difficoltà economica o finanziaria, in relazione a fatture di importo pari o superiore ad € 2.000,00.

Per importi superiori ad € 5.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In ogni caso la dilazione di pagamento viene concessa su un **numero massimo di sei rate bimestrali** con l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.

Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione stessa e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.

SANZIONI

FATTISPECIE	PERCENTUALE
omessa dichiarazione	€ 25,00 - ART. 7 BIS T.U. D.lgs. n° 267/2000
Parziale, ridotto od omesso versamento	30% dell'importo non versato

Le sanzioni sono applicate dal verificarsi del presupposto della T.I.A. per ogni anno in cui è accertata l'evasione sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.

Le penalità sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO E RAVVEDIMENTO LUNGO

La sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nel modo seguente:

- al 2,5 % dell'importo non versato se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza;
- al 3 % dell'importo non versato se il pagamento viene eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Le sanzioni sono ridotte al 7,5% dell'importo non versato se la regolarizzazione delle violazioni avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza ma prima della notificazione dell'atto di accertamento o di irrogazione della sanzione.

TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI **anni pregressi**

L'ufficio è competente per gli accertamenti e/o verifiche relativi al pagamento della Tassa rifiuti dovuta **fino a tutto il 31/12/2005.**

Se il contribuente ha ommesso di denunciare l'occupazione e di versare la tassa per quegli anni, riceverà l'atto impositivo da parte del Comune. Qualora si presenti per sanare l'omessa denuncia e versamento, potrà usufruire di un trattamento sanzionatorio ridotto.

Il Regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 16.02.1998 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n° 33 del 16.03.2000, n° 24 del 26.02.2001 e n° 7 del 31.01.2005.

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà dai soggetti che occupano o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.

Non sono soggetti alla Tassa:

i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per la destinazione cui sono adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità;

le porzioni di superficie nelle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto non ricadenti nel regime di privativa, riguardante solo i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per le utenze domestiche la tassa è calcolata sulla base dei metri quadri del locale od area occupata.

Per le utenze non domestiche la tassa è calcolata sulla base della superficie occupata e della tipologia di attività svolta.

OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

DICHIARAZIONE - Il soggetto passivo è tenuto a denunciare l'occupazione di locali ed aree tassabili entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione. La denuncia deve contenere i dati identificativi del contribuente, l'indicazione delle superfici e della destinazione dei locali ed aree occupati, la loro ubicazione e la data di inizio dell'occupazione. L'occupazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

La denuncia di cessazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia stessa.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione dei locali ovvero se il tributo è stato assolto dal subentrante.

Non si procede in nessun caso alla chiusura d'ufficio della posizione contributiva.

VERSAMENTO - La riscossione della TARSU, comprensiva di addizionali, avviene sulla base dell'iscrizione a ruolo del nominativo del soggetto passivo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

RIDUZIONI

La tassa è ridotta:

del 30% per le abitazioni detenute da un unico occupante;

del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale inferiore a sei mesi;

del 25% per locali od aree diverse dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale non superiore ai nove mesi o a quattro giorni alla settimana;
del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale;
del 70% per locali ed aree situati in zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti.

RISCOSSIONE COATTIVA E RATEIZZAZIONE

La riscossione coattiva è affidata all'Agente della Riscossione, Equitalia Polis S.p.a., ed è effettuata mediante ruolo ai sensi del D.P.R. n° 602/1973.

La rateizzazione della cartella di pagamento è possibile fino a 72 rate mensili.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Con determinazione dirigenziale n° 450 del 17.04.2003 il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità è stato affidato alla società A.I.P.A. S.p.a. e successivamente prorogato con Determinazione n° 385 del 24.04.2006 e con Determinazione n° 446 del 09.04.2009.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

SOGGETTO PASSIVO

L'Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il calcolo dell'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

DICHIARAZIONE - Il soggetto passivo e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Con la denuncia di cessazione il soggetto passivo dichiara l'avvenuta rimozione di mezzi pubblicitari.

PAGAMENTO - L'Imposta comunale sulla pubblicità deve essere versata nei seguenti casi:

- ogni qualvolta si espone un mezzo pubblicitario (nuove esposizioni);
- ogni qualvolta si modificano i mezzi pubblicitari esposti tale per cui il valore del tributo dovuto diventa maggiore (variazione dei mezzi esposti);
- per la pubblicità annuale, in via anticipata, entro il 31 di gennaio, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Il pagamento avviene con le seguenti modalità: con bollettino ccp. sul conto n° 15880206 intestato a AIPA S.p.a., via Cechov n° 50, 20151 Milano.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto se l'ammontare complessivo del debito tributario non è superiore a € 3.00.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Le tariffe dell'ICP sono ridotte alla metà nei seguenti casi:

- Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza.

Sono esenti dall'Imposta comunale sulla pubblicità:

- La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mq 0,5 per ciascuna vetrina;
- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi alle attività svolte nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi se di superficie non superiore a un quarto di mq.;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi;
- La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni o lungo l'itinerario di viaggio recanti le informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi;
- La pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti Pubblici Territoriali;
- La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- Le insegne, le targhe e simili per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro;
- Le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento, se le dimensioni non superino il mezzo metro quadrato;
- La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
- L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 29.06.1994.

Le Tariffe vigenti sono state approvate con deliberazione n° 22/2003 della Giunta Comunale.

Per informazioni, rivolgersi ad **AIPA S.p.a** ai seguenti recapiti e negli indicati orari:

A.I.P.A. S.p.a. via Lombardia n° 22 - 30026 Portogruaro

Tel. /Fax n° 0421/276620

e-mail: portogruaro.ve@aipaspa.it

ORARI:

Lunedì, Martedì, Mercoledì:	8.30-12.00 e 14.00-16.00
Giovedì:	9.30-12.00 e 14.00-16.00
Venerdì:	8.30-12.00
Sabato:	8.30-10.30

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Regolamento per la disciplina del servizio è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 29.06.1994.

Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n° 22/03.

Con determinazione dirigenziale n° 450 del 17.04.2003 il servizio di pubbliche affissioni è stato affidato alla ditta A.I.P.A. S.p.a. e successivamente prorogato con DT n° 385/2006 e con Determinazione n° 446 del 09.04.2009.

A fine anno l'affidamento scadrà e si dovrà pertanto procedere all'esperimento di una nuova gara per individuare il nuovo aggiudicatario.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio garantisce l'affissione, dietro corrispettivo, in appositi impianti, di manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche ovvero comunicazioni aventi natura istituzionale e/o sociale.

SOGGETTO PASSIVO

Il Diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nel cui interesse è richiesto.

MODALITA'

Le affissioni devono essere richieste al concessionario (A.I.P.A. S.p.a.) ed accompagnate dal relativo versamento da effettuarsi con ccp. sul conto n° 15880206 intestato ad A.I.P.A. S.p.a. via Cechov n° 50, 20151 Milano.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

La tariffa del servizio è ridotta alla metà nei seguenti casi:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti relativi alle attività istituzionali del Comune esposti nel proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari;
- i manifesti di Stato, Regioni e Province in materia tributaria;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche ed amministrative o relative al Parlamento Europeo;
- i manifesti riguardanti corsi scolastici o professionali gratuiti e autorizzati;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Per informazioni, rivolgersi ad **AIPA S.p.a** ai seguenti recapiti e negli indicati orari:

A.I.P.A. S.p.a. via Lombardia n° 22 - 30026 Portogruaro

Tel. /Fax n° 0421/276620

e-mail: portogruaro.ve@aipaspa.it

ORARI:

Lunedì, Martedì, Mercoledì: 8.30-12.00 e 14.00-16.00;

Giovedì: 9.30-12.00 e 14.00-16.00

Venerdì: 8.30-12.00;

Sabato: 8.30-10.30

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Sono soggette a tassazione anche le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti i suoli indicati nel periodo precedente, comprese quelle attuate con condutture e impianti di servizi pubblici.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in categorie con delibera comunale.

SOGGETTO PASSIVO

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRIBUENTE

DICHIARAZIONE - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

La dichiarazione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, la tipologia di occupazione e la durata. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verificano variazioni nelle occupazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi con il versamento della tassa effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che non intervenga denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

VERSAMENTO - I versamenti devono essere effettuati a mezzo ccp. sul conto 42862201 intestato a A.I.P.A. S.p.a., via Cechov n° 50, 20151 Milano.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto se l'ammontare complessivo del debito tributario non è superiore a € 2.00.

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ESENZIONI

Sono esenti:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni di durata non superiore a 24 ore, effettuate per scopi religiosi, politici, culturali o sportivi da soggetti che non perseguono finalità di lucro, ad esclusione delle aree su cui si effettuino eventualmente attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande;
- le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, qualora l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Il Regolamento dell'uso del suolo pubblico per le attività dei pubblici esercizi, del commercio e per le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato approvato con deliberazione consiliare n° 32 del 20.03.2006 ed è stato modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 05.05.2008.

Le Tariffe vigenti sono state approvate con la deliberazione n° 23/2003 della Giunta Comunale.

Con determinazione dirigenziale n° 450 del 17.04.2003 il servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è stato affidato alla società A.I.P.A. S.p.a. e successivamente prorogato con Determinazione n° 385 del 24.04.2006 e con Determinazione n° 446 del 09.04.2009.

A fine anno l'affidamento scadrà e si dovrà pertanto procedere all'esperimento di una nuova gara per individuare il nuovo aggiudicatario.

Per le informazioni, rivolgersi ad **AIPA S.p.a** ai seguenti recapiti e negli indicati orari:
A.I.P.A. S.p.a. via Lombardia n° 22 - 30026 Portogruaro

Tel. /Fax n° 0421/276620 e-mail: portogruaro.ve@aipaspa.it

ORARI:

Lunedì, Martedì, Mercoledì:	8.30-12.00 e 14.00-16.00
Giovedì:	9.30-12.00 e 14.00-16.00
Venerdì:	8.30-12.00
Sabato:	8.30-10.30

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 - Oggetto

1. I rapporti tra i Contribuenti e l'Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Il presente articolato contiene le norme di adeguamento alla legge 27 luglio 2000, n. 212, avendo riguardo ai diritti del Contribuente e ai doveri dell'Ente impositore.

Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. I regolamenti comunali e le altre disposizioni aventi efficacia esterna, che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto degli atti medesimi.

I richiami a disposizioni contenuti in provvedimenti in materia tributaria devono recare il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

Le disposizioni modificative dei regolamenti tributarî debbono essere introdotte riportando integralmente il testo modificato.

Art. 3 - Diritti e doveri dei Contribuenti

1. I pubblici dipendenti ed i soggetti terzi a cui sia affidata l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi sono obbligati ad un comportamento corretto e cortese con i Contribuenti fornendo, nei limiti del possibile, le informazioni e gli aiuti richiesti.

2. I contribuenti debbono rispettare gli orari stabiliti, accedendo agli uffici comunali secondo le regole del buon comportamento.

Art. 4 - Efficacia temporale delle norme regolamentari

1. Salvo casi eccezionali, motivando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, le prescrizioni regolamentari non hanno effetto retroattivo.

2. In ogni caso, le disposizioni regolamentari non possono prevedere adempimenti a carico dei Contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Il soggetto terzo versante non risponde, in ogni modo, di errori, incompletezze od omissioni restando responsabile del debito tributario il soggetto passivo individuato dalla legge.

4. Le disposizioni regolamentari non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli fini tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o formazione.

Art. 6 - Rimessione in termini

1. Il Sindaco, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento di tributi, sia impedito da cause di forza maggiore.

Il Sindaco può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi imprevedibili ed eccezionali.

Art. 7 - Informazione al contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa, costante ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione gratuita dei Contribuenti.

2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei le aliquote e le tariffe adottate, nonché ogni altro atto amministrativo modificativo delle funzioni e dei procedimenti.

Art. 8 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ente locale assicura l'effettiva conoscenza da parte del Contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del Contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal Contribuente, ovvero nel luogo ove lo stesso ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. L'amministrazione informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, così che possano ottemperare alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti gratuitamente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle leggi regolanti le specifiche norme tributarie.
6. Prima di notificare gli atti derivati dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e o dei versamenti, l'ufficio tributi invita il Contribuente, per il tramite del servizio postale o di altro idoneo mezzo, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non superiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di un tributo rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma

Art. 9 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di pretesa tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere richiamato in sintesi nell'avviso di pretesa tributaria.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 - Errori del contribuente

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, anche per il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Qualora la violazione si traduce in una mera formalità senza alcun debito di imposta e non causa danno all'amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni; si realizza tale condizione quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

4. In ogni caso la violazione formale senza alcun debito di imposta non viene sanzionata nel caso in cui l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura viene affidata a soggetti terzi.

Art. 11 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni regolamentari a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente comma, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di Contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione comunale può rispondere collettivamente, attraverso idonei mezzi di comunicazione.

Art. 12 - Accessi, ispezioni e verifiche

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Il Contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e l'oggetto che la riguarda. Qualora le attività di controllo riguardino un considerevole numero di contribuenti le comunicazioni sono attuate collettivamente a mezzo di idonei mezzi di informazione.

Qualora il Contribuente opponga osservazioni o rilievi ai risultati della verifica se ne deve tenere conto nell'atto di pretesa tributaria conseguente ai risultati della verifica.

Art. 13 - Contribuenti non residenti

Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia anche nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

2. Le presenti norme entrano in vigore dopo 15 giorni dalla esecutività dell'atto di approvazione.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla specifica materia.

